



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto n. 5535 del 28/09/2017

Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, notificata in data 29 agosto 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 81 dell'8 aprile 2015, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”, ed in particolare gli articoli 10 e 19;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 45, paragrafo, 2 del regolamento (UE) n. 639/2014 le superfici utilizzate per il pascolo o per la fienagione non possono essere considerati terreni a riposo;

CONSIDERATO che la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017)5807, sopra richiamata, autorizza l'Italia a prevedere deroghe a talune condizioni per ottenere il pagamento di inverdimento a causa della siccità, consentendo di utilizzare, per il pascolo o la fienagione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico;

CONSIDERATO che, a causa delle condizioni climatiche avverse, comprovate dai dati agrometeorologici, l'attività agricola è stata seriamente colpita sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 19, del decreto ministeriale del 26 febbraio 2015 citato in premessa, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono apportate modifiche ai decreti di applicazione dei pagamenti diretti al fine di adattarli alle indicazioni della Commissione europea;

RITENUTO opportuno avvalersi delle deroghe previste nella decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807, consentendo agli agricoltori di utilizzare, per il pascolo o la fienagione, i terreni lasciati a riposo, anche se dichiarati nella domanda unica 2017, ai fini della diversificazione colturale e della costituzione delle aree di interesse ecologico;

VISTA la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome effettuata con nota ministeriale 25 settembre 2017, prot AOOGAB 0011282, ai sensi dell'articolo 19 del sopracitato decreto ministeriale 26 febbraio 2015;

DECRETA

Articolo 1

Deroga per i terreni a riposo

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2017)5807, per l'anno di domanda 2017, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, in deroga all'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la fienagione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2017)5807, per l'anno di domanda 2017, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di interesse ecologico, in deroga all'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento delegato n. 639/2014 e all'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la fienagione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

f.to Maurizio Martina

Roma, 28/09/2017